



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 dicembre 2013 (29.01)  
(OR. en)**

**17737/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0199 (COD)**

---

**CODEC 2959  
CULT 131  
PE 611**

**NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio  
Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033  
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 9-12 dicembre 2013)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore, Marco SCURRIA (PPE, IT), ha presentato, a nome della Commissione per la cultura e l'istruzione, una relazione comprendente 83 emendamenti (emendamenti 1-83) alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione <sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

Successivamente la Commissione per la cultura e l'istruzione ha presentato un ulteriore emendamento (emendamento 84).

## II. VOTAZIONE

Non ha avuto luogo alcuna discussione.

Nella votazione in plenaria del 12 dicembre 2013 il Parlamento europeo ha adottato un solo emendamento (emendamento 84). Tale emendamento non era stato concordato tra le istituzioni.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

<sup>2</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

## **P7\_TA-PROV(2013)0590**

### **Azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni 2020-2033 \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 (COM(2012)0407 – C7-0198/2012 – 2012/0199(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0407),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 167, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0198/2012),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti i pareri del Comitato delle regioni del 15 febbraio 2012<sup>1</sup> e del 30 novembre 2012<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0226/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 113 del 18.4.2012, pag. 17.

<sup>2</sup> GU C 17 del 19.1.2013, pag. 97.

**P7\_TC1-COD(2012)0199**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2013 in vista dell'adozione della decisione n. .../2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha lo scopo di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei e assegna all'Unione, tra l'altro, il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. A tale riguardo, se necessario, l'Unione appoggia ed integra l'azione degli Stati membri intesa a migliorare la conoscenza e a diffondere la cultura e la storia dei popoli europei.

---

<sup>1</sup> *GU C 17 del 19.1.2013, pag. 97.*

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013.

(2) La comunicazione della Commissione █ su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione █ , adottata dal Consiglio con la risoluzione del 16 novembre 2007 █ <sup>1</sup> e dal Parlamento europeo con la sua risoluzione del **10 aprile 2008**<sup>2</sup>, stabilisce gli obiettivi per le attività future dell'Unione in ambito culturale. Tali attività devono promuovere la diversità culturale e il dialogo interculturale. Devono inoltre promuovere la cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia per la crescita e l'occupazione, nonché come elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'UE.

**(2 bis) *La convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007 e a cui l'Unione aderisce, mira a tutelare e promuovere la diversità culturale, a incoraggiare l'interculturalità e a svolgere un'opera di sensibilizzazione al valore della diversità culturale a livello locale, nazionale e internazionale.***

---

<sup>1</sup> GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

<sup>2</sup> **GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 32.**

- (3) La decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> ha istituito un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019.
- (4) Le valutazioni delle Capitali europee della cultura e la consultazione pubblica sul futuro dell'azione dopo il 2019 hanno dimostrato che la manifestazione è diventata progressivamente una delle iniziative culturali più ambiziose e apprezzate in Europa.
- (5) Agli obiettivi iniziali delle Capitali europee della cultura, che erano la valorizzazione della ricchezza e della diversità delle culture europee e delle loro caratteristiche comuni nonché la promozione di una maggiore comprensione reciproca tra i cittadini europei, le città cui è stato attribuito il titolo hanno progressivamente aggiunto una nuova dimensione utilizzando l'effetto incentivante del titolo per stimolare uno sviluppo più generale della città *conformemente alle loro rispettive strategie e priorità*.

---

<sup>1</sup> *Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione "La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019 (GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1).*

- (6) ***Gli obiettivi dell'azione "Capitali europee della cultura" sono pienamente in linea con quelli del programma Europa creativa<sup>1</sup>, che mira a preservare, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea, a promuovere il patrimonio culturale europeo e a rafforzare la competitività dei settori culturale e creativo europei, segnatamente di quello audiovisivo, al fine di sostenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Contribuiscono altresì a rafforzare il sentimento di appartenenza a uno spazio culturale comune, stimolando il dialogo interculturale e la comprensione reciproca.***
- (6 bis) ***Per conseguire tali obiettivi, è importante che le città che detengono il titolo si adoperino per stabilire collegamenti tra i loro settori culturali e creativi, da un lato, e settori quali l'istruzione, la ricerca, l'ambiente, lo sviluppo urbano o il turismo culturale, dall'altro. In particolare, i dati acquisiti in passato dimostrano la potenziale capacità delle Capitali europee della cultura di fungere da catalizzatori dello sviluppo locale e del turismo culturale, come evidenziato nella comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010 dal titolo "Europa, prima destinazione turistica mondiale – Un nuovo quadro politico per il turismo europeo", accolta positivamente dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 ottobre 2010<sup>2</sup> e approvata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 27 settembre 2011<sup>3</sup>.***

---

<sup>1</sup> G U L ...  
<sup>2</sup> 14944/10.  
<sup>3</sup> G U C 56 E del 26.2.2013, pag. 41.

- (6 ter) *È altresì importante che le città che detengono il titolo promuovano l'integrazione sociale e le pari opportunità e che compiano tutto ciò che è in loro potere per garantire la massima partecipazione possibile di tutti i componenti della società civile alla preparazione e all'attuazione del programma culturale, prestando particolare attenzione ai gruppi emarginati e svantaggiati.*
- (7) Le valutazioni e la consultazione pubblica hanno dimostrato *in modo convincente* che le Capitali europee della cultura possono offrire notevoli vantaggi se il progetto è pianificato con cura. Pur restando innanzitutto un'iniziativa culturale, la manifestazione può anche avere importanti ripercussioni positive a livello sociale ed economico, in particolare se inserita in una strategia di sviluppo a lungo termine della città basata sulla cultura.
- (8) *L'azione "Capitale europea della cultura"* comporta tuttavia anche notevoli difficoltà. L'organizzazione di un programma culturale della durata di un anno è un compito impegnativo e alcune Capitali *europee della cultura* sono riuscite meglio di altre a sfruttare le potenzialità offerte dal titolo. È quindi opportuno consolidare l'azione per aiutare tutte le città a sfruttare pienamente il titolo.

- (9) Il titolo di Capitale europea della cultura deve continuare a essere riservato alle città, **a prescindere dalle loro dimensioni**, ma è opportuno che **esse** mantengano la possibilità di coinvolgere le **zone** circostanti per raggiungere un pubblico più vasto e amplificare l'impatto della manifestazione.
- (10) L'attribuzione del titolo di Capitale europea della cultura deve continuare a basarsi su un programma culturale creato appositamente per **la** manifestazione, **che deve essere caratterizzata** da una forte dimensione europea ■ . **Il programma** deve **altresì** rientrare in una strategia a più lungo termine, **con effetti sostenibili per lo sviluppo economico, culturale e sociale a livello locale**.
- (11) Il processo di selezione in due fasi, realizzato da un panel europeo di esperti indipendenti ("**panel**") sulla base di un elenco cronologico di Stati membri, ha dato prova di equità e trasparenza. Esso ha consentito alle città di migliorare le loro candidature tra la fase di preselezione e quella della selezione finale grazie ai pareri espressi dagli esperti del panel e ha garantito una ripartizione equa delle Capitali **europee della cultura** in tutti gli Stati membri. **Inoltre, al fine di garantire la continuità dell'azione ed evitare la perdita di esperienza e conoscenze che si verificherebbe in caso di sostituzione simultanea di tutti i membri del panel, è opportuno che questi ultimi siano sostituiti in maniera scaglionata.**

***(11 bis) È opportuno continuare ad assicurare la competenza nazionale, garantendo agli Stati membri la possibilità di designare un massimo di due membri consultivi al panel, addetti alla selezione e al monitoraggio delle città.***

(12) È opportuno che i criteri di selezione siano formulati in modo più preciso per orientare meglio le città candidate ***riguardo alle finalità e ai requisiti cui devono conformarsi per ottenere il titolo di Capitali europee della cultura. Occorre altresì che i criteri in questione siano più facilmente misurabili*** per aiutare il panel ■ nella selezione e nel monitoraggio delle città. ***In tal senso è opportuno porre un accento particolare sui programmi presentati dalle città candidate nel settore delle attività legate al titolo e iscritte in una strategia di politica culturale a lungo termine, in grado di avere effetti culturali, economici e sociali.***

(13) La fase di preparazione che intercorre fra la nomina di una città e l'anno della manifestazione è di importanza fondamentale per il successo di una Capitale europea della cultura. Le parti interessate concordano ampiamente sulla grande utilità per le città delle misure di accompagnamento introdotte dalla decisione n. 1622/2006/CE. È opportuno rafforzare ulteriormente tali misure, in particolare aumentando la frequenza delle riunioni di monitoraggio e delle visite alle città da parte dei membri del panel e consolidando ancora di più lo scambio di esperienze tra Capitali ***europee della cultura*** passate, presenti e future, come pure fra città candidate. ***Le città designate possono altresì creare ulteriori collegamenti con altre Capitali europee della cultura.***

(14) Il premio Melina Mercouri ha acquistato un forte valore simbolico, che va ben oltre la somma effettiva che può essere versata dalla Commissione. Per assicurarsi che le città nominate rispettino i propri impegni, le condizioni per il versamento della somma relativa al premio devono tuttavia essere più rigorose e precise.

*(14 bis) È opportuno che le città candidate prendano in esame la possibilità, se del caso, di avvalersi del sostegno finanziario dell'Unione a titolo dei suoi programmi e fondi.*

(15) È importante che le città pongano in risalto in tutto il materiale di comunicazione che le Capitali europee della cultura *costituiscono un'azione* dell'Unione.

- (16) Le valutazioni dei risultati delle precedenti Capitali europee della cultura realizzate dalla Commissione non possono fornire dati primari sull'impatto del titolo e si basano sui dati raccolti a livello locale. Le città stesse devono pertanto essere i soggetti principali nel processo di valutazione e predisporre meccanismi efficaci di misurazione.
- (17) L'esperienza *passata* ■ ha dimostrato che la partecipazione dei paesi candidati può contribuire ad avvicinarli all'Unione mettendo in evidenza gli aspetti comuni delle culture europee. È quindi opportuno aprire nuovamente le Capitali europee della cultura alla partecipazione dei paesi candidati e potenziali candidati dopo il 2019.
- (17 bis) Tuttavia, per motivi di equità rispetto alle città degli Stati membri, le città dei paesi candidati e potenziali candidati sono autorizzate a partecipare ad un solo concorso nel periodo dal 2020 al 2033. Sempre per motivi di equità nei confronti degli Stati membri, ogni paese candidato o potenziale candidato è autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta nel periodo dal 2020 al 2033. Pertanto, alle città dei paesi candidati e potenziali candidati cui è già stato attribuito il titolo durante il periodo oggetto della presente decisione non è consentito partecipare ai concorsi successivi nel corso del medesimo periodo.*
- (18) È opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente decisione e, in particolare, delle disposizioni riguardanti la nomina delle Capitali europee della cultura.

- (19) La decisione n. 2006/1622/CE va abrogata e sostituita dalla presente decisione. Le disposizioni di tale decisione devono tuttavia continuare ad essere applicate, fino al 2019, per tutte le Capitali europee della cultura già nominate o in procinto di essere nominate.
- (20) Poiché gli obiettivi della presente decisione, ***cioè tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa e valorizzare le loro caratteristiche comuni, nonché promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città***, non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, ***a motivo della loro portata e degli effetti previsti***, soprattutto a causa della necessità di criteri e procedure comuni, chiari e trasparenti per la selezione e il monitoraggio delle Capitali europee della cultura come pure di un forte coordinamento tra Stati membri, l'Unione può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà come indicato nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

### ***Istituzione***

***È istituita un'azione dell'Unione dal titolo "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 ("azione").***

## Articolo 2

### Obiettivi

1. Gli obiettivi generali dell'azione sono i seguenti:
  - a) tutelare e promuovere la diversità delle culture ***in Europa*** e valorizzare le loro caratteristiche comuni, ***nonché accrescere il senso di appartenenza dei cittadini a un comune spazio culturale;***
  - b) promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città ***conformemente alle loro rispettive strategie e priorità.***

2. Gli obiettivi specifici dell'azione sono:

- a) migliorare l'ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell'offerta culturale delle città, anche attraverso la cooperazione transnazionale;
- b) ampliare l'accesso e la partecipazione alla cultura;
- c) rafforzare le capacità del settore culturale e i suoi *collegamenti* con altri settori;
- d) *accrescere* la visibilità delle città a livello internazionale mediante la cultura.

Articolo 3  
Accesso all'azione

- 1. *La partecipazione al concorso per il titolo di Capitale europea della cultura è aperta unicamente alle città, le quali possono associarvi le zone circostanti.***
- 1 bis. *Il numero di Capitali europee della cultura in un determinato anno ("anno del titolo") non può essere superiore a tre.***

***Ogni anno è nominata una sola città di ciascuno dei due Stati membri indicati nel calendario di cui all'allegato ("calendario") e, negli anni pertinenti, una città dei paesi candidati e potenziali candidati o una città di un paese che aderisce all'Unione nelle circostanze di cui al paragrafo 3 bis.***

1. Le città degli Stati membri possono essere nominate Capitali europee della cultura per un anno *conformemente al calendario*.

■

3. Le città dei paesi candidati e potenziali candidati *che, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare la candidatura di cui all'articolo 10, partecipano al programma "Europa creativa" o a successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura*, hanno la possibilità di candidarsi al titolo di Capitale europea della cultura *per un anno* nel quadro di un concorso generale organizzato ogni tre anni ■ conformemente al calendario ■ .

Le città dei paesi candidati e potenziali candidati *sono autorizzate a partecipare a un solo concorso nel periodo dal 2020 al 2033*.

*Inoltre, ogni paese candidato o potenziale candidato è autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta nel periodo dal 2020 al 2033.*

*3 bis. I paesi che aderiranno all'Unione dopo l'adozione della presente decisione ma prima del 31 dicembre 2026 possono ospitare la manifestazione a norma delle disposizioni e delle procedure applicabili agli Stati membri sette anni dopo l'adesione. Il calendario è aggiornato di conseguenza. I paesi che aderiranno all'Unione dopo il 31 dicembre 2026 non possono partecipare alla presente azione "Capitali europee della cultura" in qualità di Stati membri.*

*Tuttavia, negli anni in cui, in base al calendario, vi siano già tre Capitali europee della cultura, le città dei paesi che aderiranno all'Unione possono ospitare la manifestazione solamente nel successivo anno disponibile nel calendario, in ordine di adesione.*

*Se una città di un paese che aderirà all'Unione ha già partecipato ad un concorso per paesi candidati e potenziali candidati, essa non può partecipare a nessun successivo concorso per gli Stati membri. Qualora una città di un paese aderente sia stata nominata Capitale europea della cultura nel periodo dal 2020 al 2033 a norma del paragrafo 3, tale paese non potrà, dopo la sua adesione, designare nessun'altra delle sue città quale Capitale europea della cultura nell'ambito della presente azione.*

*Qualora più di un paese aderisca all'Unione alla stessa data e non si riesca a trovare un accordo sull'ordine di partecipazione all'azione tra i paesi in questione, il Consiglio procede a un sorteggio.*

Articolo 4  
Candidature

■

2. La Commissione predispose un formulario comune di candidatura che riflette i criteri di cui all'articolo 5 ("*formulario di candidatura*") e che è utilizzato da tutte le città candidate. ***Qualora una città associ la zona circostante, la candidatura è presentata con il nome della città.***
  
3. Ogni candidatura deve basarsi su un programma culturale caratterizzato da una forte dimensione europea. ***Il programma culturale*** ha la durata di un anno ed è specificamente ideato per il titolo di Capitale europea della cultura, secondo i criteri definiti all'articolo 5. ■

## Articolo 5

### Criteria

I criteri per la valutazione delle candidature ("**criteri**") sono suddivisi in sei categorie: "**contributo alla** strategia a lungo termine", "dimensione europea", "**contenuto culturale e artistico**", "**capacità di realizzazione**", "portata" e "gestione".

1. Per quanto riguarda il "**contributo alla** strategia a lungo termine", vengono **presi in considerazione** i seguenti fattori:
  - a) **l'esistenza di una** strategia culturale **per la** città al momento della candidatura, **il che include l'azione "Capitali europee della cultura"** e i piani **a** sostegno delle attività culturali oltre l'anno del titolo;
  - b) i piani per rafforzare le capacità **dei settori** culturale **e creativo, ivi incluso lo sviluppo di un nesso a lungo termine tra i settori culturale, economico e sociale della città;**

- 
- d) ***l'impatto previsto*** a lungo termine a livello culturale, sociale ed economico che il titolo può avere ***sulla città, anche in termini di sviluppo urbano;***
  - e) i piani per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del titolo sulla città, ***come pure per la divulgazione dei risultati della valutazione.***

■

4. Per quanto riguarda la "dimensione europea", sono valutati i seguenti fattori:

- a) la portata e la qualità delle attività destinate a promuovere la diversità culturale dell'Europa, ***il dialogo interculturale e una maggiore comprensione reciproca tra i cittadini europei;***
- b) la portata e la qualità delle attività destinate a valorizzare gli aspetti comuni delle culture, della storia e del patrimonio dell'Europa, come pure l'integrazione europea ***e le tematiche europee all'ordine del giorno;***

- c) la portata e la qualità delle attività cui partecipano gli artisti europei, la cooperazione con operatori o città di paesi diversi, ***tra cui, se del caso, con altre Capitali europee della cultura***, e i partenariati transnazionali;
- d) la strategia che sarà adottata per suscitare l'interesse di un vasto pubblico europeo ***e internazionale***.

***4 bis. Per quanto riguarda il "contenuto culturale e artistico", sono valutati i seguenti fattori:***

- a) l'esistenza di una visione e di una strategia artistiche chiare e coerenti per il programma culturale dell'anno;***
- b) la partecipazione di artisti e organizzazioni culturali locali nell'ideazione e nell'attuazione del programma culturale;***

*c) l'ampiezza e la diversità delle attività proposte e la loro qualità artistica complessiva;*

*d) la capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d'arte tradizionali con espressioni culturali nuove, innovative e sperimentali.*

*4 ter. Per quanto riguarda la "capacità di realizzare gli obiettivi", le città candidate devono dimostrare:*

*a) che la candidatura gode di un ampio e forte sostegno politico e di un impegno finanziario sostenibile da parte delle autorità locali, regionali e nazionali;*

*b) che la città dispone o disporrà di infrastrutture adeguate e sostenibili a lungo termine per ospitare la manifestazione.*

5. Per quanto riguarda la "portata", sono valutati i seguenti fattori:

a) il coinvolgimento della popolazione locale e della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione della manifestazione;

- b) la creazione di opportunità nuove e sostenibili che consentano a un gran numero di cittadini (soprattutto giovani, **volontari** e gruppi emarginati o svantaggiati, comprese le minoranze) di assistere o partecipare ad attività culturali. Un'attenzione particolare è inoltre riservata ■ all'accessibilità di queste attività per le persone disabili e gli anziani;
  - c) la strategia generale di sviluppo del pubblico, e in particolare il legame con il settore dell'istruzione e la partecipazione delle scuole.
6. Per quanto riguarda la "gestione", sono valutati i seguenti fattori:
- a) la sostenibilità **della strategia di raccolta fondi e del bilancio proposto, il che include, se del caso, i piani per l'ottenimento del sostegno finanziario a titolo di programmi e fondi dell'Unione**. Questo bilancio deve coprire la fase preparatoria, l'anno vero e proprio del titolo, **la valutazione** e la continuazione delle attività legate al titolo, **nonché il piano di emergenza**;

- b) la struttura di governance e **■** di attuazione *prevista* per la realizzazione della manifestazione, *che contempli anche la predisposizione di un'adeguata collaborazione tra l'autorità locale e l'organismo di attuazione, inclusa la direzione artistica;*
- c) *le procedure* di nomina *dei direttori generale e artistico e i loro campi* d'azione;
- d) la strategia *di marketing e* di comunicazione, che deve essere globale e porre in rilievo il fatto che le Capitali europee della cultura *costituiscono* un'azione dell'Unione;

*d bis) la possibilità che l'organismo di attuazione disponga del personale con capacità ed esperienza adeguate per pianificare, gestire e realizzare il programma culturale dell'anno del titolo.*

Articolo 6

Panel *di esperti*

1. È istituito un panel ■ di esperti indipendenti ("panel ■ ") che è incaricato delle procedure di selezione e monitoraggio.

*1 bis. Il panel è costituito da dieci esperti nominati dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione in conformità del paragrafo 2 ("esperti europei").*

*Inoltre, per la selezione e il monitoraggio della città di uno Stato membro, lo Stato membro interessato è autorizzato a nominare fino a due esperti conformemente alle proprie procedure e di concerto con la Commissione ("esperti nazionali").*

2. ■

*Dopo aver organizzato un invito a manifestare interesse, la Commissione propone un gruppo di ■ potenziali esperti europei.*

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono poi a selezionare da questo gruppo tre esperti ciascuno e li nominano conformemente alle rispettive procedure. Il Comitato delle regioni seleziona un esperto *dal gruppo* e nomina *tale esperto* conformemente alle proprie procedure.

*Nel selezionare gli esperti europei, ciascuna di tali istituzioni od organi dell'Unione si adopera per garantire, nella composizione complessiva del panel, la complementarità delle competenze, una distribuzione geografica equilibrata e l'equilibrio di genere.*

■

*2 bis. Gli esperti sono cittadini dell'Unione. Sono indipendenti e hanno esperienza e competenze rilevanti nel settore della cultura, nello sviluppo culturale delle città o nell'organizzazione di una Capitale europea della cultura o di un evento culturale internazionale di portata e dimensioni analoghe. Gli esperti devono inoltre essere in grado di dedicare al panel un numero appropriato di giorni di lavoro all'anno.*

*Il panel nomina il suo presidente.*

3. *Gli esperti europei* sono nominati per un periodo di tre anni.

*Nonostante il primo comma, per quanto concerne la prima costituzione del panel* ■ , il Parlamento europeo nomina i suoi ■ esperti per tre anni, il Consiglio per un anno, la Commissione per due anni e il Comitato delle regioni ■ per un anno ■ .

4. *Tutti gli esperti* del panel ■ devono dichiarare qualsiasi conflitto di interessi in atto o potenziale rispetto ad una determinata città candidata. Qualora un *esperto* rilasci una tale dichiarazione o venga alla luce un conflitto di interessi di questo tipo, *l'esperto si dimette e l'istituzione o l'organo dell'Unione o lo Stato membro interessati sostituiscono l'esperto in parola per il periodo restante del mandato conformemente alla procedura pertinente.*

5. *La Commissione pubblica* sul suo sito web *tutte le relazioni del panel.*

## Articolo 7

### Presentazione delle candidature negli Stati membri

1. Ogni Stato membro è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città del suo territorio conformemente al calendario **■** .
2. Gli Stati membri pubblicano un invito a presentare candidature **almeno** sei anni prima **■** dell'anno del titolo.

*In deroga a ciò, gli Stati membri autorizzati a nominare una Capitale europea della cultura nel 2020 procedono quanto prima alla pubblicazione dell'invito in questione dopo ... \**

**■** Ogni invito a presentare candidature rivolto alle città candidate al titolo **contiene** il formulario **■** di candidatura **■** .

Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione **da parte delle città candidate** è fissato a **non meno di** dieci mesi dalla data di pubblicazione.

3. Le candidature sono comunicate alla Commissione dagli Stati membri interessati.

---

\* **GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.**

## Articolo 8

### Preselezione negli Stati membri

1. Ciascuno *Stato membro interessato* convoca il panel █ a una riunione di preselezione con le città candidate *almeno* cinque anni prima █ dell'anno del titolo.
2. Il panel █, *dopo aver valutato* le candidature in base ai criteri █, *concorda su un elenco ristretto di* città candidate █ e predispone una relazione *di preselezione* su tutte le candidature *formulando, tra l'altro*, raccomandazioni dirette alle città candidate preselezionate.
3. Il panel █ presenta la relazione *di preselezione agli Stati membri interessati* e alla Commissione. Ciascuno degli Stati membri interessati approva formalmente la preselezione in base alla relazione del panel.

## Articolo 9

### Selezione negli Stati membri

1. Le città candidate preselezionate completano *e rivedono* le loro candidature in *modo da conformarsi* ai criteri *e tener conto delle* raccomandazioni *contenute nella relazione* di preselezione e le trasmettono *allo Stato membro interessato*, che le *inoltra* quindi alla Commissione.
  
2. *Entro* nove mesi *dalla* riunione di preselezione ciascuno *Stato membro interessato* convoca il panel ■ a una riunione di selezione finale con le città candidate preselezionate.  
  
*Se del caso, lo Stato membro interessato, di concerto con la Commissione, può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.*
  
3. Il panel ■ valuta le candidature completate *e rivedute*.

4. Il panel ■ pubblica una relazione *di selezione* sulle candidature in cui raccomanda la nomina a Capitale europea della cultura di una città dello Stato membro interessato. Tuttavia, se nessuna delle città candidate soddisfa *tutti* i criteri, il panel ■ può raccomandare di non attribuire il titolo per quell'anno.

La relazione *di selezione* contiene anche raccomandazioni sui progressi da realizzare entro l'anno del titolo, dirette alla città *interessata*.

*Il panel presenta* la relazione *di selezione* allo Stato membro interessato e alla Commissione. ■

## Articolo 10

### *Preselezione e selezione nei paesi candidati e potenziali candidati*

1. La Commissione è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città dei paesi candidati e candidati potenziali.
2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un invito a presentare candidature **almeno** sei anni prima ■ dell'anno del titolo. ■

*Ogni invito a presentare candidature rivolto alle città candidate al titolo contiene il formulario di candidatura.*

*Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione è fissato a non meno di dieci mesi dalla data di pubblicazione.*

■

4. La preselezione delle città è effettuata dal panel █ **almeno** cinque anni prima █ dell'anno del titolo, █ sulla base **del formulario di candidatura** █ . Non è organizzata alcuna riunione con le città candidate.

Il panel █ , **dopo aver valutato** le candidature in base ai criteri █ , effettua una preselezione delle città candidate e predispone una relazione **di preselezione** su tutte le candidature **formulando, tra l'altro**, raccomandazioni dirette alle città candidate preselezionate. **Il panel presenta** la relazione **di preselezione** alla Commissione █ .

5. Le città candidate preselezionate completano **e rivedono** le loro candidature in **modo da conformarsi** ai criteri **e tener conto delle** raccomandazioni **contenute nella relazione di** preselezione e le trasmettono alla Commissione.

La Commissione convoca il panel █ a una riunione di selezione finale con le città candidate preselezionate **entro** nove mesi dopo la **riunione di** preselezione. **Se necessario, la Commissione può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.**

Il panel ■ valuta le candidature completate *e rivedute*.

Il panel pubblica una relazione *di selezione* sulle candidature delle città candidate preselezionate in cui raccomanda la nomina a Capitale europea della cultura di una sola città di un paese candidato o potenziale candidato.

Tuttavia, se nessuna delle città candidate soddisfa *tutti* i criteri, il panel ■ può raccomandare di non attribuire il titolo per quell'anno.

La relazione *di selezione* contiene anche raccomandazioni sui progressi da realizzare ■ entro l'anno del titolo, dirette alla città *interessata*.

*Il panel presenta la* relazione *di selezione* alla Commissione ■ .

## Articolo 11

### Nomina

La Commissione nomina ufficialmente le Capitali europee della cultura mediante atti di esecuzione, tenendo in debito conto le raccomandazioni del panel █ . Essa informa della nomina il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.

## Articolo 12

### Cooperazione tra le città nominate

Le *città* nominate per lo stesso anno si adoperano per stabilire collegamenti tra i rispettivi programmi culturali *e* la cooperazione *può essere esaminata* nel quadro della procedura di monitoraggio di cui all'articolo 13.

Articolo 13  
Monitoraggio

1. Il panel ■ segue i preparativi delle Capitali europee della cultura e fornisce alle città appoggio e orientamenti dal momento della nomina fino all'inizio dell'anno del titolo.
2. A tal fine la Commissione convoca ■ tre riunioni *tra il panel e le città nominate* che si svolgono, rispettivamente, tre anni, diciotto mesi e due mesi prima ■ dell'anno del titolo. Lo Stato membro o il paese *candidato o potenziale candidato* interessato può inviare un osservatore a queste riunioni.

Le città trasmettono alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori sei settimane prima di ciascuna delle riunioni.

Durante le riunioni il panel ■ fa il punto sui preparativi e fornisce consulenze al fine di aiutare le città a predisporre un programma *culturale* di notevole qualità e una strategia efficace. Il panel presta particolare attenzione alle raccomandazioni formulate nella relazione di selezione e nelle relazioni di monitoraggio precedenti.

3. Dopo ogni riunione il panel ■ redige una relazione sull'andamento dei preparativi e sulle eventuali misure da adottare.

*Il panel trasmette* le *sue* relazioni di monitoraggio ■ alla Commissione *e* alle città e agli Stati membri o paesi interessati ■ .

4. Oltre alle riunioni di monitoraggio, la Commissione può organizzare, ove necessario, visite dei membri del panel ■ alle città nominate.

## Articolo 14

### Premio

1. ■ La Commissione *può* assegnare *a una città nominata* un premio pecuniario in onore di Melina Mercouri ("*premio*"), *in funzione delle disponibilità finanziarie previste dal quadro finanziario pluriennale*.

Gli aspetti giuridici e finanziari relativi *al* premio rientrano nel quadro dei rispettivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura.

2. ■ Il premio ■ è versato prima entro la fine di *marzo* dell'anno del titolo, purché la città *interessata* rispetti gli impegni assunti all'atto della candidatura, *si conformi ai criteri e tenga conto delle* raccomandazioni *contenute* nelle relazioni di selezione e monitoraggio.

Si ritiene che la città nominata abbia rispettato gli impegni assunti all'atto della candidatura se non sono state apportate modifiche sostanziali al programma e alla strategia tra la fase di candidatura e l'anno del titolo, in particolare:

- a) se il bilancio è *stato mantenuto a un livello tale da permettere di realizzare un programma culturale di elevata qualità in linea con la candidatura e i criteri*;
- b) se l'indipendenza della direzione artistica è stata *adeguatamente* rispettata;
- c) se la dimensione europea continua ad essere sufficientemente forte nella versione definitiva del programma culturale;
- d) se la strategia *di marketing e* di comunicazione *e il materiale di comunicazione* utilizzati dalla città *nominata* riflettono chiaramente il fatto che le Capitali europee della cultura *costituiscono* un'*azione* dell'Unione;
- e) se sono stati predisposti piani per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del titolo sulla città.

Articolo 15  
Modalità pratiche

La Commissione in particolare:

- a) assicura la coerenza globale dell'azione;
- b) assicura il coordinamento fra gli Stati membri e il panel ■ ;
- c) alla luce degli obiettivi e dei criteri, stabilisce orientamenti ai fini dell'assistenza nelle procedure di selezione e di monitoraggio in stretta collaborazione con il panel ■ ;
- d) fornisce *assistenza tecnica* al panel ■ ;
- e) pubblica tutte le informazioni pertinenti e contribuisce alla visibilità dell'azione a livello europeo *e internazionale*;

- f) promuove lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le Capitali *europee della cultura* passate, presenti e future, nonché tra le città candidate, *e promuove una più ampia diffusione delle relazioni di valutazione delle città e delle esperienze acquisite.*

#### Articolo 16

#### Valutazione

1. La valutazione dei risultati di ciascuna Capitale europea della cultura è di competenza della città interessata.

La Commissione stabilisce orientamenti e indicatori comuni per le città sulla base degli obiettivi e dei criteri ■ al fine di garantire un approccio coerente alla procedura di valutazione.

Le città *redigono* le relazioni di valutazione *e le trasmettono* alla Commissione entro il 31 *dicembre* dell'anno successivo all'anno del titolo. La Commissione pubblica *le* relazioni *di valutazione sul proprio sito web.*

2. Oltre alle valutazioni effettuate dalle città, la Commissione ***assicura che venga periodicamente predisposta*** una valutazione esterna ed indipendente dei risultati ***dell'azione.*** ■

*Le valutazioni esterne e indipendenti intendono principalmente analizzare tutte le manifestazioni passate secondo una prospettiva europea, che consenta di effettuare confronti e di trarre utili insegnamenti per le future Capitali europee della cultura e per tutte le città europee. Analizzano anche l'azione ■ nel suo complesso, in particolare l'efficienza dei processi che intervengono nella sua realizzazione, il suo impatto ■ e i possibili miglioramenti.*

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni ***le seguenti relazioni sulla base di tali valutazioni, corredate, se del caso, dalle proposte pertinenti:***

- a) una prima relazione intermedia ■ entro il 31 dicembre 2024;
- b) una seconda relazione intermedia ■ entro il 31 dicembre 2029;
- c) una relazione ■ ex post entro il 31 dicembre 2034.

#### Articolo 17

##### Abrogazione e disposizioni transitorie

La decisione n. 1622/2006/CE è abrogata. Essa continua tuttavia ad applicarsi alle città che sono già state o sono in procinto di essere nominate Capitali europee della cultura per gli anni dal 2012 al 2019.

Articolo 18

***Entrata in vigore***

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ■

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

ALLEGATO

*Calendario*

2020	Croazia	Irlanda	
2021	Romania	Grecia	<i>Paese candidato o potenziale candidato</i>
2022	Lituania	Lussemburgo	
2023	Ungheria	Regno Unito	
2024	Estonia	Austria	<i>Paese candidato o potenziale candidato</i>
2025	Slovenia	Germania	
2026	Slovacchia	Finlandia	
2027	Lettonia	Portogallo	<i>Paese candidato o potenziale candidato</i>
2028	Repubblica ceca	Francia	
2029	Polonia	Svezia	
2030	Cipro	Belgio	<i>Paese candidato o potenziale candidato</i>
2031	Malta	Spagna	
2032	Bulgaria	Danimarca	
2033	Paesi Bassi	Italia	<i>Paese candidato o potenziale candidato</i>